

**NESSUNA LIMITAZIONE AGLI INVALIDI CON CONTRASSEGNO:
SI PUÒ CIRCOLARE E SOSTARE IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.**

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza 16.01.2008 n° 719

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che **gli invalidi**, ai quali un comune d'Italia abbia rilasciato il contrassegno per circolare in zone a traffico limitato, **possono utilizzare lo stesso per la circolazione e la sosta con qualsiasi veicolo in tutto il territorio nazionale.**

In quanto:

- in base agli artt. 12 ed 11, 1° 2° co., del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, **alle persone detentrici dello speciale contrassegno è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, a condizione che vi sia stato autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.**
- **l'autorizzazione** – resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" – **è strettamente personale, non è vincolata ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.**

Il solo onere per la persona invalida è quello di esporre tale contrassegno sul veicolo, quale elemento sufficiente per denotare la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto la persona invalida si trova a viaggiare.

L'autorizzazione è resa nota mediante apposito "contrassegno invalidi" e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.